



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 giugno 2007 (02.07)
(OR. en)**

11398/07

AGRIORG 75

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 giugno 2007
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Relazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulla gestione dei diritti di impianto a norma del titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 370 definitivo.

All.: COM(2007) 370 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.6.2007
COM(2007) 370 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO ED AL CONSIGLIO**

sulla gestione dei diritti di impianto

a norma del titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

INDICE

1.	Introduzione	3
2.	Diritti di nuovo impianto.....	4
2.1.	Diritti di nuovo impianto a carattere amministrativo	4
2.2.	Diritti di nuovo impianto per soddisfare il fabbisogno di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e di vini da tavola con indicazione geografica.....	4
3.	Mutamenti nel potenziale di produzione.....	6
3.1.	Diritti di reimpianto detenuti dai produttori.....	6
3.2.	Riserve dei diritti d'impianto (o “sistema senza riserva”).....	7
3.3.	Superfici vitate	10
3.4.	Potenziale di produzione complessivo	11
4.	Regolarizzazione degli impianti illeciti	12

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ED AL CONSIGLIO

sulla gestione dei diritti di impianto

a norma del titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

1. INTRODUZIONE

L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo¹, prevede “*Entro il 31 dicembre 2003 e in seguito ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente capo [cioè il capo ‘Impianto di vigneti’]. La relazione può essere corredata, se del caso, di proposte intese all'assegnazione di ulteriori diritti di impianto nuovamente creati.*” In conformità con tale obbligo, una relazione² è stata presentata al Parlamento europeo e al Consiglio all'inizio del 2004.

Il presente documento costituisce l'*aggiornamento* della relazione del 2004, e a tal fine:

- fa il punto sul periodo trascorso a decorrere dal 1° agosto 2000, data di applicazione dell'attuale OCM, allo scopo di osservare e valutare le tendenze;
- non riporta informazioni relative agli antefatti ed al contenuto della normativa comunitaria. Ove opportuno, la struttura della presente relazione riprende quella della relazione 2004;
- ha ampliato la propria portata, per includere i 10 nuovi Stati membri che hanno aderito il 1° maggio 2004 (UE 10) ma non quelli che hanno aderito il 1° gennaio 2007. Tuttavia, poiché i dati relativi ai nuovi Stati membri sono disponibili soltanto per un periodo più breve e al fine di migliorare la presentazione, i grafici del presente documento riportano unicamente i dati degli Stati membri della Comunità prima del 2004 (UE 15).

Nel corso degli ultimi anni, gli Stati membri hanno mostrato una maggiore disciplina in materia di comunicazione. Inoltre, grazie ai controlli (missioni nel quadro della liquidazione dei conti) effettuati dai servizi della Commissione, i dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione³ presentano una maggiore coerenza con le basi dati (schedario viticolo) degli Stati membri.

Tuttavia, malgrado la migliore disponibilità di dati, in alcuni casi le informazioni non sono state ancora trasmesse. Pertanto, al fine di fornire un quadro più completo possibile nonostante i dati mancanti, in alcune tabelle ed in alcuni grafici sono state utilizzate le cifre relative alla campagna viticola precedente o, eventualmente, successiva per avere una visione sommaria della situazione e delle tendenze. In tal caso, le cifre concernenti la campagna

¹ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

² COM(2004) 161 def. del 12.3.2004.

³ Che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1).

viticola precedente/successiva sono indicate in corsivo. Nella tabella sono inoltre utilizzati i seguenti codici: NP = non pertinente, NC = non comunicato.

La presente relazione ha carattere puramente oggettivo e non contiene alcuna raccomandazione a livello di politica. Essa fornisce tuttavia informazioni di base, utili per il dibattito in corso sulla riforma dell'OCM nel settore vitivinicolo avviato con la comunicazione della Commissione del 22 giugno 2006⁴.

2. DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO

2.1. Diritti di nuovo impianto a carattere amministrativo

I diritti di nuovo impianto a carattere amministrativo sono definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Nel periodo 2000-2006 sono stati concessi in base a detta disposizione i seguenti diritti di nuovo impianto:

Tabella 1. Superfici interessate dalla concessione di ulteriori diritti di nuovo impianto

(ha)	Esproprio	Ricomposizione fondiaria	Sperimentazione	Piante madri per marze	Consumo familiare	Totale
<i>Repubblica ceca</i>	0,00	117,99	4,34	0,00	0,00	122,33
<i>Germania</i>	0,00	4,95	7,84	0,00	0,63	13,42
<i>Spagna</i>	182,58	282,75	36,55	92,55	0,00	594,43
<i>Francia</i>	16,29	18,30	19,17	61,36	0,00	115,12
<i>Italia</i>	19,28	5,02	97,83	151,07	4 292,21	4 565,41
<i>Portogallo</i>	0,00	0,00	0,80	27,73	0,00	28,53
<i>Slovacchia</i>	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	617,00
Totale	218,15	429,02	166,54	949,70	4 292,84	6 056,25

Fonte: comunicazioni degli Stati membri in conformità della tabella 2.1 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1227/2000.

Grecia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria e Slovenia non hanno concesso diritti d'impianto di natura amministrativa durante il periodo in esame.

2.2. Diritti di nuovo impianto per soddisfare il fabbisogno di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e di vini da tavola con indicazione geografica

Al di fuori della “quota” per i diritti d'impianto nuovamente creati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri potevano concedere entro il 31 luglio 2003 diritti di nuovo impianto per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate o di vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica qualora fosse stato riconosciuto che la produzione di tali vini, a causa della sua qualità, era largamente inferiore alla domanda (cfr. articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e articolo 6 del regolamento (CE) n. 1493/1999). L'utilizzazione a tal fine della “quota” di diritti d'impianto nuovamente creati è illustrata nella tabella 2.

⁴ COM (2006) 319def. del 22.6.2006.

Tabella 2. Utilizzazione dei diritti d'impianto nuovamente creati per vigneti destinati a produrre vini di qualità e vini da tavola con indicazione geografica

	Diritti di nuovo impianto (art. 3, par. 2, del reg. 1493/1999) (ha)	“Quota” (art. 6, par. 1 del reg. 1493/1999) (ha)	Percentuale utilizzata (%)
Germania	471	1 534	31
Grecia	1 098	1 098	100
Spagna	17 107	17 355	99
Francia	9 377	13 565	69
Italia	3 688	12 933	29
Lussemburgo	0	18	0
Austria	0	737	0
Portogallo	3 041	3 760	81
Totale	34 783	51 000	68

Fonte: comunicazioni degli Stati membri in conformità della tabella 2.2 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1227/2000 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

La ripartizione di questi diritti di nuovo impianto è illustrata nella tabella 3.

Tabella 3. Superfici interessate dalla concessione di diritti di nuovo impianto per soddisfare il fabbisogno di vini di qualità e di vini da tavola con indicazione geografica

2000/2001– 2002/2003	Vini di qualità (ha)	Vini da tavola con IG (ha)	TOTALE (ha)	% di vini di qualità
Germania	471	0	471	100
Grecia	362	736	1 098	33
Spagna	16 126	981	17 107	94
Francia	6 875	2 502	9 377	73
Italia	3 423	265	3 688	93
Lussemburgo	0	0	0	–
Austria	0	0	0	–
Portogallo	2 456	585	3 041	81
Totale	29 714	5 069	34 783	85

Fonte: comunicazioni degli Stati membri in conformità della tabella 2.2 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1227/2000.

Come previsto nell'Atto di adesione⁵, alla Repubblica ceca sono stati assegnati 385,23 ettari di diritti d'impianto nuovamente creati per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate che avrebbero dovuto essere assegnati alla riserva.

Con lo stesso Atto di adesione, sono stati assegnati a Malta diritti d'impianto nuovamente creati per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate per una superficie massima complessiva di vigneti pari a 1 000 ha. La quota di questi diritti non utilizzata entro la campagna viticola 2005/2006 doveva essere assegnata alla riserva.

3. MUTAMENTI NEL POTENZIALE DI PRODUZIONE

3.1. Diritti di reimpianto detenuti dai produttori

I diritti di reimpianto detenuti dai produttori a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1227/2000 sono indicati nella tabella 4 e nel grafico 1.

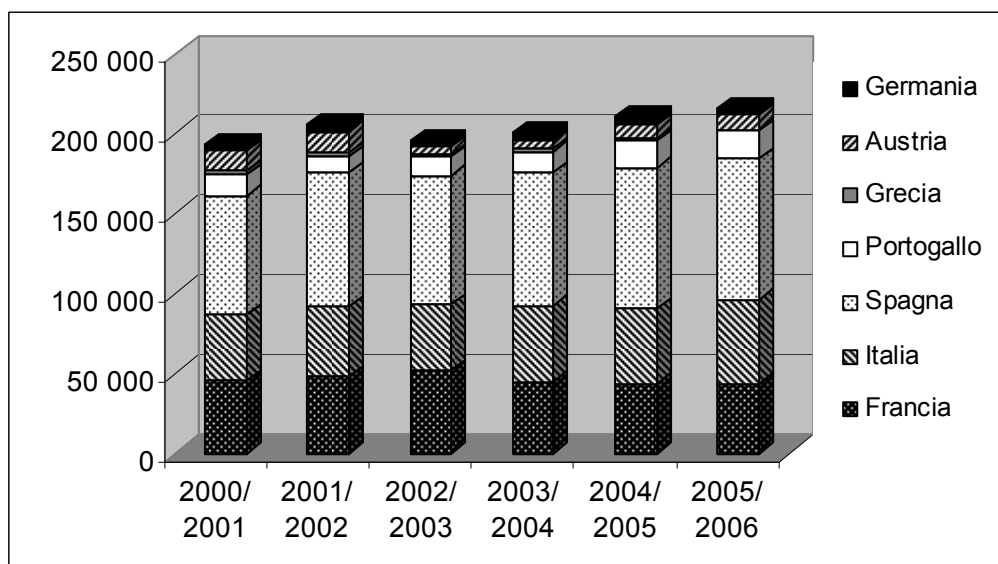
⁵ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 6. Agricoltura - A. Normativa agricola (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 346 –380).

Tabella 4. Diritti di reimpianto detenuti dai produttori

(ha)	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Repubblica ceca	NP	NP	NP	0	154	192
Germania	3 900	4 235	4 184	4 366	4 436	4 285
Grecia	2 376	2 376	560	1 682	1 206	987
Spagna	74 189	83 315	80 949	82 814	88 475	88 412
Francia	45 094	47 611	51 942	44 823	43 749	43 702
Italia	42 056	44 448	41 103	47 748	46 502	52 465
Cipro	NP	NP	NP	467	596	596
Lussemburgo	0	0	0	12	0	0
Ungheria	NP	NP	NP	12 509	13 525	14 266
Malta	NP	NP	NP	0	0	0
Austria	12 592	12 695	5 313	5 501	8 897	9 030
Portogallo	12 809	10 737	12 045	13 541	17 124	17 124
Slovenia	NP	NP	NP	0	276	251
Slovacchia	NP	NP	NP	0	500	500
Totale parziale EU 15	193 016	205 417	196 097	200 488	210 390	216 004
Totale parziale EU 10	NP	NP	NP	12 976	15 051	15 805
Totale	193 016	205 417	196 097	213 463	225 441	231 809

Fonte: comunicazioni degli Stati membri in conformità della tabella 7.2 ed eventualmente della tabella 7.1 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1227/2000.

Grafico 1. Diritti di reimpianto detenuti dai produttori (ha, EU-15)



3.2. Riserve dei diritti d'impianto (o "sistema senza riserva")

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale e/o, se del caso, riserve regionali di diritti di

impianto. In deroga a tale disposizione, uno Stato membro che dimostri di disporre nel proprio territorio di un *sistema efficace* per la gestione dei diritti d'impianto può scegliere di non attuare il sistema delle riserve (cfr. articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1493/1999).

La tabella 5 indica quali Stati membri applicano un sistema di riserva ed a quale livello questo è situato.

Tabella 5. Sistemi di riserva

	Riserva nazionale	Riserva regionale	“Sistema senza riserva”
<i>Repubblica ceca</i>	Si	no	no
<i>Germania</i> ⁶	no	si	Si
<i>Grecia</i>	Si	no	no
<i>Spagna</i>	Si	si	no
<i>Francia</i>	Si	no	no
<i>Italia</i>	no	Si	no
<i>Cipro</i>	Si	no	no
<i>Lussemburgo</i>	no	no	Si
<i>Ungheria</i>	no	no	Si
<i>Malta</i>	Si	no	no
<i>Austria</i>	Si	Si	no
<i>Portogallo</i>	Si	no	no
<i>Slovenia</i>	Si	no	no
<i>Slovacchia</i>	Si	no	no

Fonte: comunicazioni degli Stati membri.

Tutti i nuovi Stati membri hanno adottato il sistema della riserva nazionale, ad eccezione dell'Ungheria che ha scelto il “sistema effettivo”.

⁶ La Germania applica un sistema misto: riserve in alcuni Länder e “sistema effettivo” in altri.

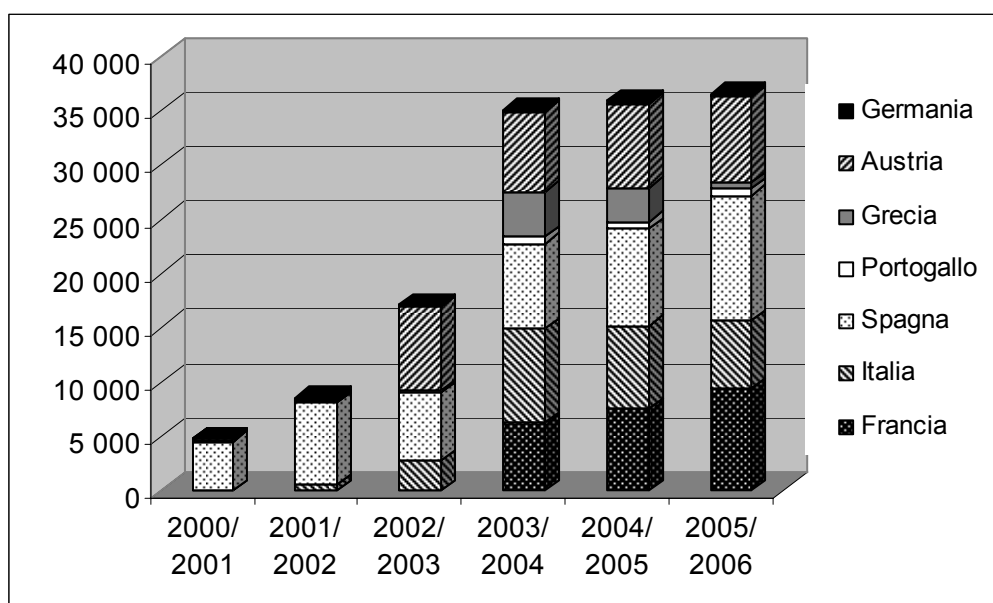
La tabella 6 riporta i quantitativi di diritti d'impianto esistenti nelle riserve.

Tabella 6. Diritti d'impianto esistenti nelle riserve nazionali/regionali

(ha)	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
<i>Repubblica ceca</i>	NP	NP	NP	385	385	263
<i>Germania</i>	65	200	178	165	207	235
<i>Grecia</i>	0	0	0	4 161	3 129	555
<i>Spagna</i>	4 448	7 457	6 242	7 789	8 913	11 519
<i>Francia</i>	0	NC	NC	6 286	7 580	9 475
<i>Italia</i>	109	658	2 780	8 679	7 671	6 173
<i>Cipro</i>	NP	NP	NP	2 000	1 998	1 998
<i>Lussemburgo</i>	NP	NP	NP	NP	NP	NP
<i>Ungheria</i>	NP	NP	NP	NP	NP	NP
<i>Malta</i>	0	0	0	0	0	NC
<i>Austria</i>	50	50	7 745	7 396	7 756	7 965
<i>Portogallo</i>	206	206	208	590	590	606
<i>Slovenia</i>	NP	NP	NP	5 609	4 249	4 148
<i>Slovacchia</i>	NP	NP	NP	2 037	1 052	1 052
Totale parziale EU 15	4 878	8 571	17 153	35 066	35 846	36 528
Totale parziale EU 10	NP	NP	NP	10 031	7 684	7 460
Totale	4 878	8 571	17 153	45 097	43 529	43 988

Fonte: comunicazioni degli Stati membri in conformità della tabella 7.2 ed eventualmente della tabella 7.1 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1227/2000.

Grafico 2. Diritti di impianto delle riserve (ha, EU-15)



Dai dati riportati nella tabella 4 (diritti di reimpianto detenuti dai produttori) ed ancora di più da quelli della tabella 6 (diritti di impianto nelle riserve) e della tabella 9 (diritti di impianto

complessivi) risulta una tendenza crescente ad accumulare i diritti di impianto. Ciò può indicare che i produttori dimostrano un interesse limitato per l'impianto ma anche che alcuni Stati membri hanno circoscritto l'utilizzazione dei nuovi diritti di impianto e di reimpianto a causa della sfavorevole situazione del mercato. Anche l'assegnazione di diritti d'impianto nuovamente creati alle riserve potrebbe spiegare l'aumento dei diritti di impianto a tale livello.

3.3. Superfici vitate

Tabella 7. Superfici vitate

(ha)	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Repubblica ceca	NP	NP	NP	19 262	19 107	19 081
Germania	104 211	103 527	103 122	102 714	102 483	102 432
Grecia	77 589	77 589	80 794	64 778	66 284	66 682
Spagna	1 124 433	1 115 322	1 120 568	1 116 950	1 104 512	1 099 765
Francia	902 908	907 669	896 155	893 073	897 067	879 859
Italia	772 513	768 995	748 680	728 213	726 985	730 439
Cipro	NP	NP	NP	16 811	15 047	13 068 ⁷
Lussemburgo	1 342	1 342	1 309	1 293	1 300	1 299
Ungheria	NP	NP	NP	87 017	86 000	85 260
Malta	NP	NP	NP	710	840	910
Austria	50 456	50 350	51 136	51 030	50 988	50 681
Portogallo	238 073	240 265	241 119	239 952	236 704	238 831
Slovenia	NP	NP	NP	16 351	16 597	16 704
Slovacchia	NP	NP	NP	21 047	21 531	21 531
Totale parziale EU 15	3 271 525	3 265 059	3 242 884	3 198 002	3 186 324	3 169 988
Totale parziale EU 10	NP	NP	NP	161 197	159 122	156 554
Totale	3 271 525	3 265 059	3 242 884	3 359 199	3 345 446	3 326 542

Fonte: comunicazioni degli Stati membri in conformità della tabella 7.2 ed eventualmente della tabella 7.1 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1227/2000.

Le superfici vitate sono regolarmente diminuite nel periodo in esame. L'aumento della superficie vitata complessiva dell'UE nel 2003/2004 può essere attribuito all'ampliamento della Comunità. Da allora la tendenza al calo è continuata.

La misura per l'estirpazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 potrebbe essere una delle cause di tale diminuzione: essa è stata applicata su una scala relativamente vasta in Germania (1 514 ettari estirpati nel periodo 2000/2001 - 2005/2006), in Francia (15 340 ettari estirpati nel periodo 2000/2001 - 2005/2006), a Cipro (1 979 ha estirpati nel 2004/2005) ed in Ungheria (3 574 ha estirpati nel 2005/2006)⁸.

⁷ I dati per Cipro non sono stati ancora comunicati per la campagna viticola 2005/2006. il quantitativo indicato per tale anno si riferisce alla superficie vitata della precedente campagna, da cui è stata sottratta la superficie estirpata.

⁸ Fonte: Comunicazioni degli Stati membri in conformità della tabella 3.1 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1227/2000.

Inoltre, il calo della superficie effettivamente vitata può essere in parte attribuito, proprio come la maggiore disponibilità di diritti di reimpianto per i produttori, all'aumentata estirpazione nell'ambito del regime di ristrutturazione e di riconversione.

Tuttavia, la diminuzione della superficie vitata effettiva è superiore all'aumento dei diritti di reimpianto e, dato che le superfici sono abbandonate senza premio all'estirpazione e senza che i produttori chiedano i diritti di reimpianto, ciò sembra costituire un altro indizio della sfavorevole situazione del mercato nel settore vitivinicolo. Questa ipotesi sembra essere confermata anche dai dati sul potenziale di produzione complessivo (cfr. tabella 8).

3.4. Potenziale di produzione complessivo

La tabella 8 illustra il potenziale di produzione complessivamente esistente nella Comunità, incluse le superfici vitate effettive e tutti i diritti di impianto, detenuti dai produttori o attribuiti ad una riserva.

Tabella 8. Potenziale di produzione comunitario

(ha)	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Repubblica ceca	NP	NP	NP	19 647	19 647	19 647
Germania	108 419	108 065	107 578	107 332	107 158	106 976
Grecia	80 016	80 016	81 354	71 718	71 302	71 243
Spagna	1 216 007	1 213 221	1 211 149	1 209 093	1 201 931	1 199 696
Francia	949 389	957 220	951 123	944 182	948 396	933 036
Italia	822 932	819 380	799 937	790 622	786 644	796 701
Cipro	NP	NP	NP	19 278	17 641	15 662 ⁷
Lussemburgo	1 342	1 342	1 309	1 305	1 300	1 299
Ungheria	NP	NP	NP	99 526	99 525	99 526
Malta	NP	NP	NP	1000	1000	1000
Austria	63 098	63 094	64 244	63 928	67 641	67 676
Portogallo	254 848	252 115	254 847	254 083	254 418	254 164
Slovenia	NP	NP	NP	21 960	21 122	21 103
Slovacchia	NP	NP	NP	23 084	23 083	23 083
Totale parziale EU 15	3 496 051	3 494 454	3 471 542	3 442 263	3 438 790	3 430 791
Totale parziale EU 10	NP	NP	NP	184 494	182 017	180 021
Totale	3 496 051	3 494 454	3 471 542	3 626 757	3 620 807	3 610 812

Fonte: comunicazioni degli Stati membri in conformità della tabella 7.2 ed eventualmente della tabella 7.1 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1227/2000.

Dalla tabella 8 risulta un leggero calo del potenziale di produzione totale nel corso degli anni dal 2000 al 2006, tanto a livello complessivo quanto per la maggior parte degli Stati membri, sebbene per alcuni di loro il potenziale di produzione sia rimasto costante. Come nel caso delle superfici vitate, l'aumento del potenziale di produzione nel 2003/2004 è dovuto all'ampliamento della Comunità del 2004. Ciò prova che il sistema delle riserve ha contribuito a mantenere tale potenziale ad livello relativamente stabile, impedendo l'estinzione dei diritti di impianto non effettivamente utilizzati.

Il totale dei diritti di impianto nella tabella 9 rappresenta la somma dei nuovi diritti assegnati ai produttori ma non ancora utilizzati, dei diritti di reimpianto detenuti dai produttori, dei nuovi diritti da assegnare alla riserva (articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999) e dei diritti esistenti nella riserva.

Tabella 9. Diritti di impianto complessivi

(ha)	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Repubblica ceca	NP	NP	NP	385	540	566
Germania	4 208	4 538	4 456	4 619	4 675	4 543
Grecia	2 427	2 427	560	6 941	5 018	4 562
Spagna	91 574	97 899	90 581	92 143	97 419	99 931
Francia	46481	49 551	54 968	51 109	51 329	53 177
Italia	50 419	50 385	51 257	62 410	59 659	66 262
Cipro	NP	NP	NP	2 467	2 594	2 594
Lussemburgo	0	0	0	12	0	0
Ungheria	NP	NP	NP	12 509	13 525	14 266
Malta	NP	NP	NP	290	160	90
Austria	12 642	12 745	13 108	12 897	16 653	16 995
Portogallo	16 775	11 850	13 728	14 131	17 714	15 333
Slovenia	NP	NP	NP	5 609	4 524	4 399
Slovacchia	NP	NP	NP	2 037	1 552	1 552
Totale parziale EU 15	224 526	229 395	228 658	244 261	252 466	260 803
Totale parziale EU 10	NP	NP	NP	23 297	22 895	23 467
Totale	224 526	229 395	228 658	267 558	275 361	284 270

Fonte: comunicazioni degli Stati membri in conformità della tabella 7.2 ed eventualmente della tabella 7.1 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1227/2000.

Partendo dall'ipotesi di una resa comunitaria media di 53 hl/ha⁹, ciò corrisponde ad un potenziale di produzione di circa 15 milioni di hl.

4. REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ILLECITI

L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di regolarizzare le superfici piantate in violazione della normativa comunitaria prima del 1° settembre 1998. Nella tabella 10 sono riportate le superfici per cui sono state presentate domande di regolarizzazione.

⁹ Resa media dell'UE a 25 negli ultimi cinque anni.

Tabella 10. Regolarizzazione degli impianti illeciti

<i>(ha)</i>	Regolarizzati	Regolarizzazione respinta	In corso di esame	Impianti illeciti complessivamente identificati
Germania	2	2	0	4
Grecia	8 141	0	4 128	12 268
Spagna	43 470	11 079	540	55 088
Francia	270	173	0	444
Italia	753	6	51 846	52 604
Portogallo	60	0	39	100
Totale	52 696	11 259	56 552	120 507

Fonte: comunicazioni degli Stati membri in conformità della tabella 1 dell'allegato al regolamento (CE) 1227/2000.

Il Lussemburgo e l'Austria hanno dichiarato di non aver ricevuto alcuna domanda di regolarizzazione. Tale disposizione non si applica ai nuovi Stati membri (UE 10).

A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 le procedure di regolarizzazione dovevano essere concluse entro il 31 luglio 2002, ma diversi Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'applicazione delle norme comunitarie. In risposta alle richieste degli Stati membri, la Commissione ha prorogato la data definitiva ed in base all'ultima modifica di cui trattasi¹⁰, la possibilità di regolarizzazione è prevista fino al 31 dicembre 2007.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 27.9.2005, pag. 32).